



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sede Comunale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. TOSCA Roberta	X		8. CHIGHINE Giovanni	X	
2. FRANCO Paola	X		9. FRIGERIO Adelio		X
3. VELTRO Mirko	X		10. COPPA Sara	X	
4. SIMIONI Maura	X		11. REGONDI Daniele		X
5. EVANGELISTA Monica	X				
6. DELL'AGLIO Vincenzo	X				
7. CASPANI Enrica	X				
			Totale n.	9	2

Partecipa il Segretario Generale - *reggente temporaneo* - avv. Gianpietro NATALINO.

Assume la presidenza la Sindaca Roberta TOSCA e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Lg. n. 208/2015;

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss. mod. e int. che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la Legge n. 160 / 2019 rubricata come "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" (c.d. Legge di Bilancio 2020) e rilevato che:

- l'art. 1, comma 738, abroga, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Lg. 147 / 2013 e stabilisce che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, recano la disciplina della nuova imposta municipale propria (c.d. nuova IMU), costituendo quindi il *corpus* normativo relativo all' "*individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi*" sottoposto a riserva di Legge ai sensi del precitato art. 52, D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 777, esplica la potestà regolamentare tributaria dei Comuni di cui al succitato art. 52 del D. Lgs. n. 446 / 1997, anche in materia di c.d. "nuova IMU" e stabilisce le specifiche, tipiche e nominate, facoltà che i Comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Vista la Legge n. 178/2020 che all'art. 1, co. 48, introduce le modalità applicative dell'IMU per i titolari di pensione estera che risiedono all'estero e che sono proprietari di immobili in Italia;

Richiamata la propria deliberazione n. 9/2020 del 24.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

Ritenuto che, come previsto dalla suddetta normativa, le aliquote dell'imposta municipale propria sono fissate nelle seguenti misure:

- 0,5% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,1% l'aliquota base;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, con facoltà dei Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- 0,86% per gli altri immobili con possibilità di incrementarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

- 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto l'art. 1 comma 751 della Legge n. 160/2019, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Considerato che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 200,00;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"* e che la deliberazione approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Visto il comma 756 della Legge n. 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"* che dispone l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto allegato A di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024, prorogato all'anno d'imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023;

Visto, altresì, il Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"* con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023;

Dato atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, dispone che *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."*

Visto il D.M. 24 dicembre 2024 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025;

Udito l'intervento della Sindaca, che illustra le modifiche apportate come incremento aliquota sulle aree fabbricabili e ne illustra le relative motivazioni;

Ritenuto, pertanto, determinare per l'anno 2025 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) come segue:

Tipologia

Aliquote IMU 2025

Abitazione principale e relative pertinenze

(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)

Esente

Sono esclusi dall'esenzione:

i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze

(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)

0,6%

con detrazione di € 200,00

(prevista dall'art. 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Fabbricati gruppo catastale D

1,06%

(di cui 0,76% riservata allo Stato)

Aree fabbricabili

1,06%

Altri fabbricati

(diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

0,96%

Beni di società

(gruppo catastale A e C)

0,96%

Fabbricati rurali ad uso strumentale

0,1%

Fabbricati di interesse storico o artistico

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
(art. 1, comma 747, lettere a) e b), Legge n. 160/2019)

0,96%

(con riduzione del 50% della base imponibile)

Locazione con contratto art 2 comma 1 Legge n. 431/1998 con contratto registrato	0,96%
Locazione con contratto art 2 comma 3 Legge n. 431/1998 con contratto registrato <i>(Per abitazioni locate a canone concordato con riduzione del 25% della base imponibile, come previsto dall'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019)</i>	0,76%
Locazione o Comodato d'uso gratuito destinato ad accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale	0,76%
Comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta (genitori e figli) a condizione che rispettino le norme previste per il comodato, come previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019	0,96% (con riduzione del 50% della base imponibile adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 a condizione che rispettino le norme previste per il comodato)
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6, Legge n. 160/2019	Esente
Terreni agricoli art. 1 comma 13 L. 208/2015 Comune totalmente montano	Esente
Beni merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Esente

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/00, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 1 contrario (Sara Coppa), resi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di determinare - e per l'effetto approvare - per l'anno 2025 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) come indicate nella seguente tabella e come riportato nel prospetto delle aliquote allegato alla presente deliberazione, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquote IMU 2025</i>
Abitazione principale e relative pertinenze <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)</i>	Esente <u>Sono esclusi dall'esenzione:</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7)</i>	0,6% con detrazione di € 200,00 (prevista dall'art. 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Fabbricati gruppo catastale D	1,06% (di cui 0,76% riservata allo Stato)
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati <i>(diversi da abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)</i>	0,96%
Beni di società <i>(gruppo catastale A e C)</i>	0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati di interesse storico o artistico Fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili <i>(art. 1, comma 747, lettere a) e b), Legge n. 160/2019)</i>	0,96% (con riduzione del 50% della base imponibile)
Locazione con contratto art 2 comma 1 Legge n. 431/1998 con contratto registrato	0,96%
Locazione con contratto art 2 comma 3 Legge n. 431/1998 con contratto registrato <i>(Per abitazioni locare a canone concordato con riduzione del 25% della base imponibile, come previsto dall'art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019)</i>	0,76%

Locazione o Comodato d'uso gratuito destinato ad accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità sociale	0,76%
Comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta (genitori e figli) a condizione che rispettino le norme previste per il comodato, come previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019	0,96% (con riduzione del 50% della base imponibile adibita ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 a condizione che rispettino le norme previste per il comodato)
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6, Legge n. 160/2019	Esente
Terreni agricoli art. 1 comma 13 L. 208/2015 Comune totalmente montano	Esente
Beni merce - Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Esente

- di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2025;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2020 del 24.06.2020 e che sono fatte salve le fattispecie di detrazione/deduzione di imposta normate dalla legge che non sono esplicitamente derogate nel precitato regolamento anche se sopravvenute all'adozione dello stesso;
- di trasmettere il prospetto delle aliquote secondo le disposizioni previste dal D.M. 7 luglio 2023 per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, indicando il numero e la data della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU, in quanto non occorre trasmettere tale deliberazione, ma solo il prospetto;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, rispettando la rigida e formale tempistica imposta dalla Legge per l'approvazione del bilancio di previsione, con successivi e separati voti n. 8 favorevoli e n. 1 contrario (Sara Coppa), resi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LUISAGO

Provincia di Como
Piazza Libertà – C.A.P. 22070
Tel. 031 880601/880620

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C. C. N. 5/2025 DEL 24/02/2025

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2025. Provvedimenti.

La scrivente Roberta Tosca in funzione di Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 31, comma 18, della Lg. n. 183/2011;

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i vincoli di finanza pubblica di cui alla vigente normativa;

Preso atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti gli artt. 49, co. 1 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della suindicata proposta di deliberazione.

Luisago, 19/02/2025

La Responsabile del Settore Servizio Economico-Finanziario
F.to Roberta Tosca

Prospetto aliquote IMU - Comune di LUISAGO

ID Prospetto 8050 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,96%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile.	0,96%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 60 - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi	0,76%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	come abitazione principale. - Limitatamente ad un solo immobile. Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 24 - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Soggetto gestore di struttura destinata all'accoglienza e protezione di persone vittime di violenza o che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilit� sociale - Destinazione d'uso: Purch� l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,76%
--	--	-------

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta   determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimit  in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unit  pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unit  ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to Roberta Tosca

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 04/03/2025 per ivi rimanervi gg. 15 consecutivi.

Lì, 04/03/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì, 24/02/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
F.to avv. Gianpietro Natalino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04/03/2025



IL SEGRETARIO GENERALE
reggente temporaneo
avv. Gianpietro Natalino